m_pi.AOODGOSV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0199172.05-11-2026.h.10:56

Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

OGGETTO: **Esame di maturità per l'anno scolastico 2026/2027 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.**

1. CANDIDATI

La presente nota disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione all'esame di maturità per l'anno scolastico 2026/2027.

1.A Candidati interni

1.A.a Studenti dell'ultima classe (termine presentazione domande: 14 dicembre 2026)

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di maturità, in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. L'ammissione all'esame di maturità è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico/coordinatore didattico o da suo delegato.

Secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico», conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione e del merito e le Regioni o Province autonome.

1.A.b Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 1 febbraio 2027)

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 62 del 2017, sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di maturità, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

1.B Candidati esterni (*presentazione domande: 12 novembre – 14 dicembre 2026)*

L'articolo 14 del d.lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l'esame di maturità in qualità di candidati esterni coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 226 del 2005;

d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2027.

Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all'esame di maturità in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2027.

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 62/2017, e dell'art. 5 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, l'ammissione all'esame di maturità dei candidati esterni è subordinata allo svolgimento delle attività di "Formazione scuola-lavoro" oppure di attività assimilabili, definite dall'art. 2 del medesimo d.m.. Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l'esame di maturità.

Ai sensi dell'art. 6 del citato d.m. n. 226/2024, i candidati esterni, in fase di presentazione della domanda di ammissione all'esame di maturità all'Ufficio scolastico regionale competente, dichiarano e documentano lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di attività di "Formazione scuola-lavoro" e di attività assimilabili.

È possibile integrare la dichiarazione presentata all'atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo 2027, presentando, entro e non oltre il 20 aprile 2027, direttamente all'istituzione scolastica cui sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte. Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia al citato d.m. n. 226/2024.

I candidati esterni all'esame di maturità per i licei professionali (così ridenominati dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2026, n. 170, in corso di conversione) non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale.

L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare[1] inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di maturità, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di maturità se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l'esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l'ultima.

I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di maturità in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.
Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali.

<u>Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di maturità:</u>
- nell'ambito dei corsi quadriennali;
- nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti;
- negli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in attesa di disciplina, considerata la peculiarità di tali corsi di studio;
-nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il progetto EsaBac ed EsaBac *techno* (d.m. 8 febbraio 2013, n. 95, d.m. 4 agosto 2016, n. 614, e d.m. 24 aprile 2019, n. 384);

[1] L'esame preliminare è volto ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la preparazione dei candidati sulle discipline dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di maturità collegato al corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione e del merito e le predette Province autonome, a eccezione di coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale siano già stati ammessi all'esame di maturità e non lo abbiano superato; l'ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al superamento dell'esame preliminare.

Si precisa che non è consentito ripetere esami di maturità della stessa tipologia, indirizzo, articolazione, opzione già sostenuti con esito positivo. Nei licei professionali (così ridenominati dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2026, n. 170, in corso di conversione) del vigente ordinamento, ai candidati già in possesso di un diploma del previgente ordinamento è consentito svolgere l'esame di maturità nello stesso indirizzo solo nel caso in cui il percorso del vigente ordinamento si differenzi dall'articolazione od opzione di cui posseggono già il diploma con riferimento al quadro orario degli insegnamenti impartiti e/o al codice ATECO e/o al codice di cui alla "Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (NUP)" che caratterizzano il percorso.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL'ESAME

2.A Modalità

I candidati interni presentano domanda di ammissione all' esame di maturità, entro il temine indicato nell'allegato 1 alla presente nota, al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell'istituzione scolastica da essi frequentata.

I **candidati esterni**[2] presentano domanda di ammissione all'esame di maturità entro il termine indicato nell'allegato 1 alla presente nota, all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell'area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell'istruzione e del merito corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'accesso alla predetta procedura informatizzata e l'abilitazione al servizio avvengono, **a partire dal 12 novembre 2026,** tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di Identità Elettronica)/eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l'accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

I candidati esterni residenti all'estero possono presentare domanda a un Ufficio scolastico regionale da loro stessi prescelto, fermo restando che l'attribuzione a una delle istituzioni scolastiche del territorio regionale è effettuata secondo i criteri di seguito indicati.

I candidati esterni possono indicare nell'istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali intendono sostenere l'esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici scolastici regionali, che distribuiscono i candidati in modo uniforme sul territorio, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.
I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate e allegano la documentazione attestante lo svolgimento delle attività di "Formazione scuola-lavoro" e/o delle attività assimilabili.

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del 1° febbraio 2027. Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2027 possono presentare l'istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 22 marzo 2027.

Gli Uffici scolastici regionali danno tempestiva comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro

[2] Relativamente alle Direzioni istruzione e formazione italiana, Istruzione, formazione e cultura ladina, Istruzione e formazione tedesca della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige e al Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento, per la presentazione delle domande di ammissione all'esame di maturità da parte dei candidati esterni restano ferme le modalità di trasmissione delle domande previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020, prot. n. 20242. Le citate domande sono presentate nei termini di cui all'allegato 1 alla presente nota, potendo avvalersi del facsimile di modello di cui all'allegato 2.
I candidati esterni residenti nella Regione autonoma Valle d'Aosta presentano domanda di ammissione all'esame di maturità direttamente alla Sovraintendenza agli studi, anziché tramite la predetta procedura informatizzata. La trasmissione della domanda, il cui modello e le relative modalità d'invio sono reperibili nell'apposita sezione del sito Webécole (https://scuole.vda.it) avviene entro il termine indicato nell'allegato 1 alla presente nota.

domanda e, in caso positivo, dell'istituto cui sono stati assegnati.
Beneficiari della proroga del termine al 1° febbraio 2027, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i **candidati interni** nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi presentano domanda al dirigente scolastico/coordinatore didattico. Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio finale.
Le domande di partecipazione all'esame di maturità dei **candidati detenuti** sono presentate, secondo le modalità di trasmissione delle domande previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020, prot. n. 20242, al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale/di reclusione, con il nulla osta del Direttore medesimo. Le citate domande sono presentate nei termini di cui all'allegato 1 alla presente nota, potendo avvalersi del facsimile di modello di cui all'allegato 2. L'Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 14 dicembre 2026. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dall'Ufficio scolastico regionale.

2.B Pagamento della tassa per esami e del contributo
Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di maturità.
Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di maturità, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata.
Il pagamento dell'eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale. Il versamento del contributo da parte dei candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto **esclusivamente** qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio.
Il contributo è restituito, a istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.
La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, è stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.
In caso di cambio di assegnazione d'istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

3. ASPETTI PROCEDIMENTALI

3.A Uffici scolastici regionali
I candidati esterni trasmettono, tramite la procedura informatizzata, le istanze di partecipazione all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale al massimo tre istituzioni scolastiche in cui chiedono di sostenere l'esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici scolastici regionali che distribuiscono i candidati in modo uniforme sul territorio, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.

Gli Uffici scolastici regionali, accedendo all'area riservata del portale SIDI dedicata alla procedura, possono:
- **visualizzare** le domande inoltrate;
- **verificare il possesso dei requisiti di ammissione agli esami**, compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le disposizioni di cui al d.P.R. n. 445 del 2000;
- **assegnare alle scuole i candidati esterni, distribuendoli in modo uniforme sul territorio;** tali candidati sono assegnati agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta.
I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 62 del 2017. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle

predette disposizioni preclude l'ammissione all'esame di maturità, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
I candidati visualizzano nell'area dedicata l'esito della verifica e, in caso positivo, la scuola di assegnazione.

3.A.a Esame di maturità nella regione di residenza, ma in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica

Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di maturità in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, trasmette, attraverso la citata procedura informatizzata, all'Ufficio scolastico regionale apposita richiesta, con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.

Nella richiesta sono indicati il comune e l'istituto presso il quale il candidato chiede di sostenere l'esame (compresi gli esami preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto.
L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle certificazioni sostitutive. I candidati visualizzano nell'area dedicata l'esito della verifica e, in caso positivo, la scuola di assegnazione.

3.A.b Esame di maturità in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica

Il candidato esterno che, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di maturità in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica presenta, attraverso la citata procedura informatizzata, all'Ufficio scolastico regionale della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga relativamente all'ambito organizzativo regionale. Nella richiesta sono indicati il comune e l'istituto presso il quale il candidato chiede di sostenere l'esame (compresi gli esami preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto.
L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle certificazioni sostitutive. Nel caso di valutazione negativa, dà comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva l'Ufficio scolastico regionale comunica l'autorizzazione alla effettuazione dell'esame fuori regione all'Ufficio scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, che potrà verificare lo stato della domanda nell'area dedicata. L'Ufficio scolastico regionale ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione del candidato. L'interessato è informato dell'istituto di assegnazione.

3.B Regione Lombardia – Diploma professionale di "Tecnico"

L'Ufficio scolastico regionale, sulla base dell'elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il sopracitato corso annuale previsto dall'art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, dispone l'assegnazione degli stessi a classi di liceo professionale (così ridenominato dall'art. 9, co. 2, del d.l. n. 170 del 2026, in corso di conversione) statale per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'esame di maturità. L'ammissione all'esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe del liceo professionale (così ridenominato dall'art. 9, co. 2, del d.l. n. 170 del 2026, in corso di conversione) al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso annuale. In tale relazione sono evidenziati il *curriculum* formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all'esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni.

3.C Province autonome di Trento e Bolzano – Corso annuale CAPES

Gli studenti interessati presentano la domanda di partecipazione all'esame di maturità direttamente al Dirigente/Direttore della sede dell'istituzione formativa dove frequentano l'apposito corso annuale. Sono, infatti, sedi di esame le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l'esame di maturità.
L'ammissione all'esame di maturità è deliberata dal consiglio di classe della stessa istituzione formativa che realizza il corso annuale.

3.D Dirigenti scolastici

I dirigenti scolastici e i coordinatori didattici degli istituti paritari, ferme restando le competenze dell'Ufficio scolastico regionale di cui al punto 3.A, controllano il possesso dei requisiti dei candidati esterni dell'istituto sede

d'esame cui essi sono stati assegnati dall'Ufficio scolastico regionale.
Il dirigente scolastico/coordinatore didattico dell'istituto al quale è stata assegnata la domanda dei candidati ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Lo stesso, ove necessario, invita i candidati a perfezionare l'istanza. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.
Il dirigente scolastico/coordinatore didattico è tenuto a comunicare immediatamente all'Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
I coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche paritarie, subito dopo il termine del 14 dicembre 2026, comunicano al competente Ufficio scolastico regionale il numero e i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di maturità.
Qualsiasi variazione in corso d'anno del numero o dei nominativi dei candidati deve essere adeguatamente motivata e documentata, e tempestivamente comunicata agli Uffici scolastici regionali di competenza, acquisendo dalla scuola di provenienza o inviando alla scuola di destinazione con ogni possibile urgenza il fascicolo personale del candidato che si trasferisce.
Nel caso in cui il presidente della commissione verifichi la mancata corrispondenza tra gli elenchi comunicati al competente Ufficio scolastico regionale con le relative eventuali variazioni nel numero e nei nominativi, segnala al servizio ispettivo regionale tale accertamento, per gli eventuali approfondimenti e controlli del caso.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANTONELLA TOZZA
In Data/On Date:
mercoledì 4 novembre 2026 16:45:56

Allegati:
1) prospetto riepilogativo termini presentazione domande;
2) facsimile modello di domanda.

Direttori generali degli Uffici scolastici regionali – LORO SEDI

Regione autonoma Valle d'Aosta - Dipartimento sovraintendenza agli studi – AOSTA

Provincia autonoma di Bolzano - Direzione istruzione e formazione italiana – BOLZANO

Provincia autonoma di Bolzano - Direzione istruzione e formazione tedesca – BOLZANO

Provincia autonoma di Bolzano - Direzione istruzione, formazione e cultura ladina – BOLZANO

Provincia autonoma di Trento - Dipartimento istruzione e cultura – TRENTO

Dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali – LORO SEDI

Coordinatori delle attività educative e didattiche degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado paritari – LORO SEDI

p.c. Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – SEDE

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - DGIT - Ufficio V – ROMA

Regione autonoma Valle d'Aosta - Assessorato ai beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali – AOSTA

Regione Siciliana – Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale – PALERMO

Presidenti delle Giunte provinciali delle Province autonome di BOLZANO e TRENTO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TERMINI DOMANDE CANDIDATI

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA	SOGGETTI INTERESSATI	DESTINATARI DOMANDA
14 dicembre 2026	Studenti dell'ultima classe (Candidati interni)	Dirigente scolastico/Coordinatore didattico della scuola frequentata
12 novembre 2026 – 14 dicembre 2026	Candidati esterni	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
14 dicembre 2026	Studenti in possesso del diploma professionale di "tecnico" (Regione Lombardia)	Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
14 dicembre 2026	Studenti in possesso del diploma professionale di "tecnico" (Province autonome di Trento e Bolzano)	Dirigente/Direttore della sede dell'istituzione formativa frequentata per il corso annuale
14 dicembre 2026	Candidati detenuti	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale/di reclusione
1 febbraio 2027	Studenti della penultima classe per abbreviazione per merito (Candidati interni)	Dirigente scolastico/Coordinatore didattico della scuola frequentata
15 dicembre 2026 – 1 febbraio 2027	Domande tardive	
	Candidati interni	Dirigente scolastico/Coordinatore didattico della scuola frequentata
	Candidati esterni	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza
2 febbraio 2027 – 22 marzo 2027	Studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 2 febbraio 2027 e prima del 15 marzo 2027 (candidati esterni)	Direttore generale/Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza

Allegato 2

(Facsimile modello di domanda da utilizzarsi solo negli specifici casi previsti dalla nota ministeriale "Esame di maturità per l'anno scolastico 2026/2027 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione")

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

OGGETTO: **Esame di maturità – Anno scolastico 2026/2027 - Candidato esterno.**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
residente in _____
via_____n._____cap_____
email _____ tel._____
in possesso del seguente titolo di studio o idoneità: _____

C H I E D E

di sostenere l'esame di maturità, nell'anno scolastico 2026/2027, in qualità di candidato esterno, presso le scuole (**indicare al massimo tre istituzioni scolastiche in cui si chiede di sostenere l'esame, in ordine di preferenza**)[3]

1) _____

2) _____

3) _____

☐ corso di studio _____
☐ settore _____
☐ indirizzo _____
☐ articolazione _____
☐ opzione _____
☐ percorso e codice ATECO (solo per i licei professionali - così ridenominati dall'art. 9, co. 2, del d.l. n. 170 del 2026, in corso di conversione - di vigente ordinamento)

Dichiara di scegliere la **lingua e/o lingue straniere**_____

Si allegano:
- attestazione di versamento della prescritta tassa erariale;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sul possesso dei requisiti di ammissione all'esame, compresa la residenza, con allegata la fotocopia del documento di identità;
- documentazione attestante lo svolgimento delle attività di "Formazione scuola-lavoro" e/o delle attività assimilabili o dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le attività assimilabili svolte presso le pubbliche amministrazioni.

data _____

Firma

[3] Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici scolastici regionali, che distribuiscono i candidati in modo uniforme sul territorio.